



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Martiri di Civitella”

Via G. Verdi, 40 – 52041 loc. Badia al Pino – Civitella in Val di Chiana (AR)

C.F. 80010080515 - Tel. 0575/497215

*Sito web: www.icmartiridicivitella.edu.it MAIL: aric81000q@istruzione.it –
aric81000q@pec.istruzione.it*



REGOLAMENTO ESAME FINALE 2020/2021

GIUDIZIO DI AMMISSIONE E SVOLGIMENTO DELLA PROVA scuola secondaria di primo grado

Normativa di riferimento

Criteria per la formulazione del giudizio di ammissione all’Esame

Modalità di svolgimento dell’esame e voto finale

Criteria per la realizzazione degli elaborati

Svolgimento della Prova Orale

**REGOLAMENTO ESAME FINALE
GIUDIZIO DI AMMISSIONE E SVOLGIMENTO DELLA PROVA**

INDICE

INTRODUZIONE.....	
.....	
CAPITOLO 1	p.4
 Criteri per la formulazione del giudizio di ammissione all'Esame	p.4
Regole generali di applicazione degli arrotondamenti	
 Arrotondamenti in presenza di una o più discipline con esito insufficiente	p.5 p.5
CAPITOLO 2	p.5
Modalità di svolgimento dell'esame e voto finale	p.5
candidati esterni	p.6
prove invalsi – certificazione competenze	p.6
 Comunicazione dell'esito dell'Esame	p.7
CAPITOLO 3	
 Criteri per la realizzazione degli elaborati.....	p.7
CAPITOLO 4	p.7
 Svolgimento della Prova Orale	P.8
ALLEGATO A	
Modulo elaborato	p.10
ALLEGATO B	
Tabella valutazione esame	p.11

INTRODUZIONE

Normativa di riferimento

Lo svolgimento dell'Esame Conclusivo del Primo Ciclo (esame di terza) è regolato da una dettagliata legislazione di cui sono qui elencati i principali documenti normativi:

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1981. Criteri orientativi per gli esami di licenza media.

DECRETO LEGISLATIVO N. 297 del 16 aprile 1994. Testo unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

D. P. R. N. 323 del 23 luglio 1998. Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (in GU 9 settembre 1998, n. 210).

DECRETO MINISTERIALE N. 275 del 8 marzo 1999. Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997.

DECRETO LEGISLATIVO N. 196 del 30 giugno 2003. Codice in materia di protezione dei dati personali.

DECRETO LEGISLATIVO N. 59 del 19 febbraio 2004. Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge n. 53 del 28 marzo 2003.

NOTA MINISTERIALE prot. n. 4099 del 5 ottobre 2004. Iniziative relative alla Dislessia.

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 46 del 7 maggio 2009. Valutazione del comportamento ai fini dell'esame di Stato.

D.P.R. N. 122, 22 giugno 2009. Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. (Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2009, n. 191).

LEGGE N. 170 del 8 ottobre 2010. Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 20 del 4 marzo 2011. Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di I e II grado.

DECRETO LEGISLATIVO N. 5669 del 12 luglio 2011. Disposizioni attuative della legge 170/2010. Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 48 del 31 maggio 2012. Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Istruzioni a carattere permanente.

DIRETTIVA MINISTERIALE del 27 dicembre 2012. Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica.

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 8 Prot. 561 del 6 marzo 2013. Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica". Indicazioni operative.

NOTA MINISTERIALE prot. 1551 del 27 giugno 2013. Piano Annuale per l'Inclusività – Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8/2013.

NOTA MINISTERIALE prot.2563 del 22 novembre 2013. Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.s. 2013-2014. Chiarimenti.

NOTA MINISTERIALE prot. n.3031 del 9 maggio 2014. Trasmissione della prova nazionale alle scuole sedi di esame - Individuazione uffici e responsabili della ricezione, custodia e consegna dei pacchi.

REGOLAMENTO CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 n° 679. GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati 2019

DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101. Decreto di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62. Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107

DECRETO MINISTERIALE N. 741 del 3/10/2017 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

DECRETO MINISTERIALE N. 742 del 3/10/2017 Finalità della certificazione delle competenze)

CIRCOLARE MINISTERIALE prot. N. 1865 del 10 Ottobre 2017. Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione
ORDINANZA MINISTERIALE n. 52 del 3 marzo 2021. Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021

CAPITOLO 1

Criteria per la formulazione del giudizio di ammissione all'Esame

Il giudizio di idoneità ed ammissione all'esame di terza media viene descritto dal comma 4 dell'art 11 del D.Lgs. n.59/2004, modificato dal comma 4 dell'art.1 del D.L. n.147 del 2007 che così recita: "il terzo anno della scuola secondaria di primo grado si conclude con un esame di Stato, al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei a norma del comma 4-bis". Quest'ultimo stabilisce che "il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di Stato gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all'esame medesimo".

Il comma 2 dell'art.3 del D.P.R. n.122/2009 riprende tale contenuto: "il giudizio di idoneità di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado".

L'Ordinanza Ministeriale n. 52 del 3 marzo 2021, riprendendo gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017, integra la precedente normativa introducendo alcune importanti novità sull'Ammissione all'Esame di Stato: "In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;*
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;*

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10

La valutazione dell'ammissione dell'alunno è il **risultato di un processo valutativo**, onnicomprensivo delle valutazioni operate durante tutto il triennio, in specie nell'ultimo anno: non può essere in alcun modo ridotto alla mera misurazione di una media matematica finale.

Partendo perciò dal quadro legislativo attualmente in vigore, il Consiglio di Classe formula il voto di ammissione all'Esame eseguendo una **media ponderata** a partire dai risultati di fine anno dei tre anni di scuola secondaria di primo grado. Tale media ponderata comprende:

1. La media dei voti del primo anno PESO 10
2. La media dei voti del secondo anno PESO 10
3. La media dei voti del terzo anno PESO 100

Per **media reale** si intende la media dei voti:

-assumendo (per ogni disciplina) il voto di presentazione allo scrutinio finale prima del voto di consiglio, quindi comprensivo di eventuali discipline proposte con esito insufficiente.

-escludendo il giudizio di comportamento ed escludendo il giudizio di Religione

Qualora l'allievo si sia trasferito presso la nostra scuola in un anno scolastico successivo al primo, non potendo conoscere le eventuali discipline insufficienti portate al 6 per voto a maggioranza del Consiglio di Classe, il

calcolo della media ponderata viene ristretto agli anni scolastici scrutinati presso la nostra scuola, secondo la seguente proporzione:

- a) alunni che si sono trasferiti nel corso del secondo anno: la media ponderata comprende:
 - La media REALE dei voti del secondo anno peso 10
 - La media REALE dei voti del terzo anno peso 100
- b) alunni che si sono trasferiti nel corso del terzo anno:-
 - la media ponderata comprende: - La media REALE dei voti del terzo anno 100

Regole generali di applicazione degli arrotondamenti

“Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal Consiglio di Classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.” (Dlgs 62/2017, articolo 6, comma 5)

Al fine conferire la debita considerazione all'intero percorso scolastico e alle inevitabili ricadute della persistenza del contagio da CoViD-19 sulla vita delle famiglie e sulle condizioni di apprendimento degli allievi, l'Istituto adotta un sistema mobile di soglie di arrotondamento, tali da rispettare i seguenti criteri:

- Sostenere gli allievi che manifestano **fragilità scolastiche**, evitando l'applicazione di arrotondamenti tali da introdurre ulteriori elementi di svantaggio
- Compensare la non linearità del sistema valutativo, che ponendo il voto “10” come limite invalicabile, tende a sfavorire gli allievi che desiderano mantenere un **profilo di eccellenza** Di norma - in assenza di valutazioni insufficienti - ne derivano quindi i seguenti arrotondamenti:
 - media finale ponderata da 6,00 a 6,49: **arrotondamento in difetto** → voto di ammissione all'esame: 6
 - media finale ponderata da 6,50 a 6,99: **arrotondamento in eccesso** → voto di ammissione all'esame: 7
 - media finale ponderata da 7,00 a 7,49: **arrotondamento in difetto** → voto di ammissione all'esame: 7
 - media finale ponderata da 7,50 a 7,99: **arrotondamento in eccesso** → voto di ammissione all'esame: 8
 - media finale ponderata da 8,00 a 8,39: **arrotondamento in difetto** → voto di ammissione all'esame: 8
 - media finale ponderata da 8,40 a 8,99: **arrotondamento in eccesso** → voto di ammissione all'esame: 9
 - media finale ponderata da 9,00 a 9,24: **arrotondamento in difetto** → voto di ammissione all'esame: 9
 - media finale ponderata da 9,25 a 10: **arrotondamento in eccesso** → voto di ammissione all'esame: 10

Arrotondamenti in presenza di una o più discipline con esito insufficiente

In particolare, gli allievi che terminando il terzo anno con una o più insufficienze e che vengono ammessi all'Esame con delibera del Consiglio di Classe, avranno un voto di ammissione arrotondato sempre per difetto a prescindere dall'ecedenza.

Ad esempio un allievo che si presenta con una o più materie insufficienti che viene ammesso all'Esame con delibera di consiglio, e che all'ammissione risulta con una media di 6,9 sarà comunque ammesso all'esame con 6 (così per tutti gli altri voti dal 7 al 10).

Unica eccezione è il caso in cui la **media reale risulti inferiore a 6 decimi**: anche in presenza di discipline insufficienti, **il voto di ammissione verrà sempre arrotondato in eccesso all'unità superiore per frazioni pari o superiore a 0.50** (Es: 4,49 -> 4; ### 4,50->5 ### 5,49 -> 5 ### 5,50->6)

CAPITOLO 2

Modalità di svolgimento dell'esame e voto finale

(cfr. D.L n. 62/2017, D.M n. 741/2017 e O. M. n. 52/2021)

L'Art. 2. dell'Ordinanza Ministeriale n. 52/2021 indica i dettagli sull'espletamento dell'Esame di Stato:

- l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione **consta di una prova orale** e prevede la realizzazione, da parte degli alunni, di un **elaborato** L'Esame tiene come riferimento il profilo finale dello studente con particolare attenzione, alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, al livello di padronanza delle competenze di educazione civica.
- Nel corso della prova orale è accertato il livello di padronanza:

- della lingua italiana;
- delle competenze logico matematiche;
- delle competenze nelle lingue straniere.

Per gli **alunni con disabilità** l'assegnazione dell'elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono condotte sulla base del piano educativo individualizzato.

Per gli **alunni con disturbi specifici dell'apprendimento**, l'assegnazione dell'elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono condotte sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato

Per le situazioni di **alunni con altri bisogni educativi speciali**, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno.

La sottocommissione d'esame, a partire dai criteri di valutazione fissati per la prova orale, formula la valutazione in decimi della Prove di Esame.

La **valutazione finale**, espressa in decimi deriva dalla media tra:

- il giudizio di ammissione
- la valutazione della Prova di Esame

Gli arrotondamenti sulla valutazione finale avvengono la media viene approssimata **in eccesso** all'unità superiore per frazioni pari o superiore a 0.50, mentre viene approssimata **in difetto** all'unità inferiore in tutti gli altri casi. Esempio:

- 6,45 è arrotondato a 6
- 6,50 è arrotondato a 7

L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.

Attribuzione della lode

Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio, può essere assegnata la **lode** da parte della commissione esaminatrice. I criteri di attribuzione della lode sono i seguenti¹:

- Esame di licenza: voto in 10/10
- Decisione discrezionale della Commissione²

Candidati esterni

Gli alunni privatisti:

1. Gli alunni privatisti sostengono l'esame di Stato con le modalità previste dell'articolo 2, commi 4 e 5. 2.
- 2.L'elaborato di cui all'articolo 2, comma 4, e all'articolo 3 è individuato entro il 7 maggio 2021 dal consiglio di classe al quale l'alunno è assegnato per lo svolgimento dell'esame, tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo presentato dall'alunno. L'elaborato è trasmesso dall'alunno privatista al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata.
3. La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, che corrisponde alla valutazione dell'esame.
4. L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.

Prove invalsi – certificazione competenze

- Gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall'articolo 7 del Dlgs 62/2017 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le

¹ Riferimento normativo: Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 3 comma 8

² Fatta salva la possibilità di candidare alla lode qualsiasi allievo che abbia conseguito la votazione finale di 10/10,

- qualora un candidato consegua la massima valutazione (10/10) nel voto di ammissione e almeno in 4 dei 6 criteri valutativi della prova orale, considerato il merito di una simile circostanza, la proposta della lode verrà svolta d'ufficio dall'insegnante coordinatore della classe. Seguirà la votazione da parte della Commissione
- qualora in candidato consegua il voto finale di 10/10 ma abbia la massima votazione in 2 o 3 dei criteri valutativi della prova orale, la lode verrà proposta dall'insegnante coordinatore della classe e ampiamente discussa dalla Commissione. Seguirà la votazione

determinazioni delle autorità competenti lo consentano. La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l'ammissione all'esame di Stato.

- Ai sensi dell'articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.

Comunicazione dell'esito dell'Esame

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa l'eventuale menzione della lode, è pubblicato al termine delle operazioni tramite affissione alla bacheca della scuola.

Per evitare assembramenti, l'esito verrà trasmesso per ogni classe, nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono esclusivamente gli studenti della classe di riferimento.

Nel caso di mancato superamento dell'esame, sarà presente la dicitura: "Non diplomato".

CAPITOLO 3

Criteri per la realizzazione degli elaborati

L'elaborato svolto in preparazione all'Esame, riguarda una **tematica** condivisa dall'alunno con i propri docenti:

- la tematica viene assegnata dal consiglio di classe **entro il 7 maggio 2021** è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza;
- l'alunno dovrà riconsegnare il modulo in allegato (allegato A) debitamente compilato entro il 12 maggio
- consente l'impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell'ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale (non strettamente correlati al programma curricolare), in una logica di integrazione tra gli apprendimenti
- l'elaborato va restituita dagli alunni **entro il 7 giugno 2021**, attraverso l'apposito link sul registro elettronico.

L'elaborato consiste in un prodotto originale; il collegio docenti delibera che a partire dalla tematica assegnata, siano presenti quattro materie tra quelle previste dal piano di studi con l'aggiunta dell'educazione civica e può essere realizzato nelle seguenti forme :

- testo scritto (5 cartelle)
- presentazione multimediale (da 5 a 10 slide)

L'elaborato, che verrà valutato in base al livello di complessità dell'argomento, al contributo dato personalmente dall'allievo e al grado di interdisciplinarietà manifestato, dovrà essere sviluppato a partire dalle tematiche decise dal consiglio di classe:

Lo studente, partendo dalla trattazione di un argomento afferente a una disciplina, lo collega ad un insieme di argomenti tra loro correlati e trattati nei quattro ambiti disciplinari più educazione civica e lo sviluppa apportando all'elaborazione un contributo personale. La tematica deve risultare interdisciplinare, può comprendere alcuni sviluppi che rappresentino un approfondimento rispetto al programma e deve prevedere un contributo personale da parte dello studente

Esempio: *"Sono appassionato di fumetti giapponesi e ne parlo brevemente. Tratto del Giappone che abbiamo studiato in Geografia, dei vulcani, che sono presenti in Giappone e che abbiamo studiato in Scienze, e del ruolo del Giappone nella Seconda Guerra Mondiale che abbiamo studiato in Storia."*

A seconda dei contenuti trattati, il Consiglio di Classe nelle persone dei singoli docenti seguiranno l'alunno nella elaborazione della tematica scelta.

In particolare avranno il compito di:

- 1) verificare che il lavoro dell'alunno proceda in vista delle scadenze previste e sollecitare l'alunno, se necessario
- 2) rispondere a domande dell'alunno in merito alla pertinenza dei argomenti rispetto alla tematica scelta o all'impianto generale della trattazione
- 3) suggerire la modalità in cui sviluppare la tematica all'orale e la forma dell'elaborato ritenuta più idonea

Si fa notare che non è compito del docente tutor fornire materiale o indicazioni specifiche riguardo gli argomenti da trattare. Al centro del processo di costruzione della trattazione per la prova orale dell'esame rimane il lavoro del ragazzo; il tutor ha un ruolo di accompagnamento e supervisione, commisurato al livello di competenza e autonomia di ciascun ragazzo.

CAPITOLO 4

Svolgimento della Prova Orale

“Il colloquio, condotto collegialmente da parte della sottocommissione, è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze previsto dalla Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento fra discipline. Terrà conto anche dei livelli di padronanza delle competenze di Cittadinanza e Costituzione” (Nota 10 ottobre 2017, Prot. n. 1865)

Il prova orale è un **colloquio pluridisciplinare** che consente la valutazione del livello delle competenze raggiunto da ogni singolo alunno, superando il modello del repertorio di domande e risposte su ciascuna disciplina, prive del necessario collegamento.

Salvo diversa indicazione, la prova orale si svolgerà in un'aula della scuola (dotata di LIM) con la presenza dell'intera sottocommissione, seguendo le regole vigenti per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti scolastici.

Il coordinamento degli interventi è affidato ad un insegnante che nei confronti del singolo allievo garantisce il rispetto dei tempi e un avvicendamento equilibrato di tutte le materie. Il ruolo di coordinamento viene affidato al coordinatore di classe. Ogni singolo insegnante ha il dovere di seguire lo svolgimento dell'orale, in ogni singola fase, anche qualora il candidato stia trattando materie diverse dalla propria disciplina di insegnamento: questo in virtù del fatto che il voto finale dell'orale viene deliberato dall'intera commissione di esame.

La durata del colloquio è di circa **20-30 minuti**:

Durante il colloquio, il candidato espone il **proprio elaborato**.

Il candidato inizia la discussione orale comunicando la tematica da lui scelta e la presenterà alla Commissione nella forma che gli sarà più congeniale, anche attraverso un elaborato creativo.

Agli studenti si consiglia di trattare una parte di esposizione in una delle due lingue di indirizzo (Inglese e Spagnolo- Inglese e Francese) a seconda del proprio livello di competenza.

Dall'esposizione della tematica deve possibilmente emergere la competenza del candidato nel collegare elementi appartenenti a discipline diverse, nell'approfondire argomenti non strettamente appartenenti al programma, nel saper rielaborare le conoscenze acquisite orientandole secondo un determinato taglio logico. ciascun insegnante può intervenire ricercando collegamenti con argomenti relativi alla propria disciplina e/o con **argomenti curricolari** delle singole materie.

Per quanto concerne gli argomenti svolti, le linee didattiche seguite, le conoscenze e le competenze da raggiungere da parte dei candidati, si fa riferimento a quanto presentato da ogni singolo docente nel proprio piano di lavoro annuale e nella relazione finale del Consiglio di Classe.

La valutazione della Prova di Esame tiene conto:

- del colloquio orale pluridisciplinare
- dell'esecuzione dell'elaborato e delle modalità di approfondimento della tematica

I criteri e la griglia per la valutazione della Prova di Esame di sono di seguito presentati:

criteri e la griglia per la valutazione della Prova di Esame di sono di seguito presentati:

- Criterio 1 - Qualità e livello dell'elaborato
- Criterio 2 - Competenze in lingua italiana

- Criterio 3 - Competenze logico matematiche
- Criterio 4 - Competenze in lingue straniere
- Criterio 5 - Competenze in educazione civica
- Criterio 6 - Capacità di argomentazione, di pensiero critico e di riflessione

Il voto finale della Prova d'Esame (con decimali) deriva dalla media delle valutazioni degli indicatori.

Il voto finale (intero) viene calcolato mediante arrotondamento **in eccesso** all'unità superiore per frazioni pari o superiore a 0.50, mentre viene approssimata **in difetto** all'unità inferiore in tutti gli altri casi. Esempio:

- 6,49 è arrotondato a 6
- 6,50 è arrotondato a 7

MODULO PROPOSTA ARGOMENTO TESINA ESAMI

ALUNNO _____

CLASSE _____

ARGOMENTO ASSEGNATO DAL CONSIGLIO DI CLASSE:

TITOLO

AMBITO ANTROPOLOGICO-LETTERARIO*:

AMBITO SCIENTIFICO-TECNOLOGICO*:

AMBITO LINGUISTICO*:

AMBITO: ARTISTICO ESPRESSIVO*:

TRATTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA*:

*** INDICARE LA/LE DISCIPLINA/E PER OGNI AMBITO p.e. antropologico.....storia .**

TABELLA VALUTAZIONE ESAMI FINE CICLO

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA DI ESAME		
Criterio 1 – Il candidato ha presentato un elaborato:		
	approfondito, pertinente e originale	Voto 10
	corretto, pertinente e abbastanza originale	Voto 9
	corretto e pertinente	Voto 8
	adeguato	Voto 7
	corretto ma limitato agli aspetti essenziali	Voto 6
	Superficiale e non sempre corretto/ frammentario e poco preciso/ confuso	Voto 5
Criterio 2 – Il candidato ha dimostrato di possedere le competenze di lingua italiana di livello:		
	avanzato	Voto 10
	molto buono	Voto 9
	buono	Voto 8
	intermedio	Voto 7
	di base	Voto 6
	scarso	Voto 5
Criterio 3 – Il candidato ha dimostrato di possedere le competenze logico matematiche di livello/in modo:		
	avanzato	Voto 10
	molto buono	Voto 9
	buono	Voto 8
	intermedio	Voto 7
	di base	Voto 6
	scarso	Voto 5
Criterio 4 – Il candidato ha dimostrato di possedere le competenze in lingua straniera di livello/in modo:		
	avanzato	Voto 10
	molto buono	Voto 9
	buono	Voto 8
	intermedio	Voto 7
	di base	Voto 6
	scarso	Voto 5
Criterio 5 – Il candidato ha dimostrato di possedere le competenze in educazione civica di livello/in modo:		
	avanzato	Voto 10
	molto buono	Voto 9
	buono	Voto 8
	intermedio	Voto 7
	di base	Voto 6
	scarso	Voto 5
Criterio 6 – Il candidato ha dimostrato capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi di pensiero critico e di riflessione:		
	ottime	Voto 10
	molto buone	Voto 9
	buone	Voto 8
	discrete	Voto 7
	essenziali	Voto 6
	incerte	Voto 5
VOTO FINALE DELLA PROVA DI ESAME: con i decimali		
VOTO FINALE DELLA PROVA DI ESAME: a seguito dell'arrotondamento		